

8.2.11.3.3. 13.3 Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici

Sottomisura:

- 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

8.2.11.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli specifici che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

Il mantenimento dell'attività agricola è dimostrato con la conduzione dei terreni nel rispetto della condizionalità e del numero minimo di ettari previsto dalla misura.

In Regione Toscana all'interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli specifici sono riconfermate le attuali (cfr. carta geografica nel par. "Information specific to the operation") e sono le zone in cui è necessario mantenere il territorio per preservare e migliorare l'ambiente, mantenere l'attività agricola e tutelare il potenziale turistico dell'area al fine di proteggere le coste.


Si allega di seguito la carta della Regione Toscana con la distinzione per comune.

I beneficiari della presente sottomisura sono soggetti al rispetto della condizionalità (cfr. al riguardo il paragrafo 8.1), pur non essendo previsti impegni pertinenti di condizionalità.

La sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- Ambiente: il contributo all'obiettivo Ambiente è dovuto al mantenimento di un tessuto produttivo agrozootecnico in zone marginali soggette ad vincoli specifici. Queste zone in molti casi si sovrappongono alle zone Natura 2000 e la loro salvaguardia rappresenta un elemento chiave per la tutela della biodiversità del territorio toscano.

- Cambiamenti climatici: la permanenza di agricoltori e allevatori contribuisce al presidio, alla cura del territorio e alla tutela degli ambienti rurali rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, erosività e perdita di fertilità dei suoli connessi al cambiamento climatico in atto.



8.2.11.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola all'interno delle zone soggette a vincoli specifici, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Dir. CEE 268/75 e ai sensi dell'art. 32(4) del Reg. UE 1305/2013. All'entrata in vigore della perimetrazione derivante dall'applicazione dei parametri di cui all'Allegato III al Reg UE 1305/2013, il sostegno sarà erogato anche alle zone individuate dalla combinazione dei suddetti parametri.

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato nella tabella allegata.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli specifici			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Tabella 8.2.11.3.3.2_Degressività dei premi_13.3

8.2.11.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI “Condizionalità” e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; D. lgs. 14 agosto 2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; DM 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D. lgs 14 agosto 2012, n. 150.

8.2.11.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013, *così come recepito dalla legislazione nazionale, ai sensi del Reg. (UE) n. 2393/2017.*

8.2.11.3.3.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività agricola nelle zone soggette a vincoli specifici rispetto alle zone senza svantaggi.

8.2.11.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie ammissibile deve ricadere all'interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli specifici e deve essere condotta e mantenuta per almeno 12 mesi a partire dall'adesione alla misura.

8.2.11.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione; sarà effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse tra i soggetti ammissibili.

8.2.11.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennità massima è pari a 250 euro/ha di SAU pari al differenziale del margine lordo tra le aziende in zone senza svantaggi e le aziende in zone caratterizzate da vincoli specifici. Il premio minimo erogabile per

beneficiario è pari a 250 euro.

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato al par. "Tipo di sostegno".

8.2.11.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Rispetto del mantenimento dell'attività agricola minima
- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Difficoltà nella fotointerpretazione dell'uso del suolo delle superfici difficilmente distinguibile (castagneto da frutto) dalle aree forestali
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari

8.2.11.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per il rispetto del mantenimento dell'attività agricola minima, ci si avvale delle stesse modalità di controllo previste nell'ambito del primo pilastro
- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Acquisizione di materiale fotografico georeferenziato e di ogni altra documentazione che consenta di identificare il castagneto da frutto come soprassuolo coltivato; eventuali controlli in campo che consentano nel periodo di programmazione di verificare lo stato dei castagneti messi a pagamento
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea

8.2.11.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:
1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore. Gli impegni si intendono rispettati per le superfici esitate positivamente in ambito RPU (regime

premio unico). Per le superfici senza titolo, stessa modalità di verifica delle superfici RPU.
2. In loco sul 5% delle domande: il controllore verifica il rispetto della condizionalità.

8.2.11.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'analisi dei differenziali di redditività nell'esercizio della produzione agricola in aree con particolari svantaggi è stata effettuata utilizzando il campione RICA del 2012 relativamente alle sole aziende toscane.

Del database è stata utilizzata la tabella relativa alle colture, calcolando indicatori di produttività, costo unitario e redditività per gruppi omogenei di aziende identificati in base all'area geografica di esercizio. Il database considera sia le produzioni destinate alla vendita che quelle destinate al reimpiego aziendale

In particolare le osservazioni sono state raggruppate secondo le seguenti aree omogenee:

- *Zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.*
- *Zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettere b) e c) del Reg. Ue 1305/2013 e ss.mm.ii.*
- *Zone Montane ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. Ue 1305/2013 e ss.mm.ii.*

Nelle due tabelle che seguono vengono riportate le medie campionarie degli indicatori riferiti all'ettaro di SAU e all'unità di lavoro (ULT) impiegato.

La produttività viene misurata sia in termini di produzione al lordo dei reimpieghi aziendali (PLT) che al netto (PLV). La produttività decresce passando dalle aree non svantaggiate alle montane, in modo più accentuato considerando la sola produzione vendibile. Anche gli indicatori unitari di costo (Costi Variabili, CV; Spese Dirette, SS; Altre Spese, ASP) decrescono ma in misura minore, risultando in indicatori di redditività nuovamente decrescenti passando dalle zone non svantaggiate alle aree montane. In particolare il Margine Operativo, un indice netto del costo del lavoro impiegato nella produzione, risulta addirittura mediamente negativo nelle aree montane.

I dati mostrano differenziali di redditività per ettaro di coltura consistenti: nelle zone svantaggiate non montane si realizza un margine lordo mediamente inferiore di 573 €/ha rispetto alle zone non svantaggiate; nelle zone montane il differenziale è di 655 €/ha. I dati giustificano l'erogazione di un contributo a parziale compensazione di tali differenziali, a supporto del mantenimento di attività agricole anche in contesti sfavoriti dal punto di vista fisico.

I suddetti calcoli sono certificati dall'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana.

Confronto delle medie campionarie degli indicatori riferiti all'ettaro di SAU e all'unità di lavoro (ULT) impiegato

Zone	PLT/SAU	PLV/SAU	CV/SAU	SS/SAU	ASP/SAU	ML/SAU	MO/SAU
Non svantaggiate	3 717	3 383	1 360	969	331	2 357	593
Svantaggiate non montane	1 019	787	296	226	14	723	20
Montane	598	476	115	89	3	483	-62
Totale	2 269	2 002	787	568	166	1 482	286

Zone	PLT/ULT	PLV/ULT	CV/ULT	SS/ULT	ASP/ULT	ML/ULT	MO/ULT
Non svantaggiate	76 647	69 759	28 051	19 973	6 816	48 596	12 227
Svantaggiate non montane	68 776	53 091	19 989	15 281	940	48 788	1 332
Montane	61 737	49 163	11 832	9 164	331	49 905	-6 375
Totale	74 552	65 762	25 867	18 647	5 438	48 685	9 408

Tabella 8.2.11.3.3.10_Confronto delle medie campionarie degli indicatori_13.3

8.2.11.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato nella tabella allegata.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

Tale degressività è giustificata perché al di sopra di certe dimensioni aziendali le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli specifici			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Tabella 8.2.11.3.3.11_Degressività dei premi_13.3

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

L'intero territorio comunale è designato come totalmente soggetto a vincoli specifici.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le zone soggette a vincoli specifici non sono modificate rispetto alle passate programmazioni e corrispondono a quelle riportate nella relativa cartografia.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.11.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.11.6. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato nella tabella allegata.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

Tale degressività è giustificata perché al di sopra di certe dimensioni aziendali le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Tabella 8.2.11.6_Degressività dei premi_13

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.11.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente